

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno e Ronzone)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **21/2022**
della Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Incarico per assistenza informatica e implementazione con aggiornamento database esistenti per predisposizione allegati al conto consuntivo 2021. Ditta Pi&Esse Consulting s.a.s – Trento. CIG: ZEE362D3F3.

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di aprile alle ore 21:40 a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, nella sede del Comune di Ronzone si è convocata la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		Giust.	Ing.
FATTOR Luca	Sindaco di Romeno-Presidente		
BATTISTI Marco	Sindaco di Ronzone		
ZINI Luca	Sindaco di Cavareno		

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott. Carlo Gius.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,

il signor FATTOR Luca nella sua qualità di Presidente dell'Unione, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Incarico per assistenza informatica e implementazione con aggiornamento database esistenti per predisposizione allegati al conto consuntivo 2021. Ditta Pi&Esse Consulting s.a.s – Trento. CIG ZEE362D3F3

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI ALTA ANAUNIA

Dato atto che il nuovo ordinamento contabile introdotto dal D.Lgs. 118/2011 impone la redazione e l'aggiornamento annuale dell'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Ente. Lo strumento diventa un elemento cardine nella nuova disciplina, poiché la consistenza netta della dotazione patrimoniale dell'ente risulta essenziale per garantirne gli equilibri attuali e prospettici. Tale concetto si unisce fortemente anche al processo di adozione della contabilità economico-patrimoniale. È fondamentale disporre di un inventario sempre aggiornato e integrato con le codifiche del Piano di conti Integrato (All. 6 del D.Lgs. 118/2011), in particolare, le operazioni relative all'inventario riguardano la riclassificazione delle voci secondo il piano dei conti e l'articolazione dello stato patrimoniale, la valutazione dei beni nel rispetto dei principi contabili All. 4/3 D.Lgs. 118/2011 e l'applicazione dei relativi coefficienti di ammortamento. La regolare tenuta dell'inventario, ed il suo aggiornamento, sono peraltro costantemente monitorati dalla Corte dei Conti tramite i questionari sui documenti contabili degli Enti trasmessi dagli Organi di revisione contabile.

La nuova impostazione dell'ordinamento contabile comporta però, per la gestione della contabilità economico-patrimoniale degli Enti locali, una crescita di complessità con l'aumentare delle richieste di un maggiore dettaglio nei documenti da produrre. Le istanze, che da più parti vengono sollecitate, di trasparenza nei conti pubblici e di gestione oculata delle risorse richiedono, infatti, che tutte le Pubbliche Amministrazioni, e in particolare gli Enti locali, documentino con chiarezza il proprio stato patrimoniale e ne certifichino le variazioni annuali in modo particolarmente accurato. In particolare, gli schemi di gestione della contabilità armonizzata, come rinnovati con una serie di norme che sono entrate in vigore per gli Enti al di sopra dei 5.000 abitanti nel 2016 e per tutti gli altri a partire dal 2017, rendendo necessario un lavoro sempre più attento e complesso.

Si rammenta, sommariamente che la procedura d'inventario prevede le seguenti attività:

- a) analisi situazione inventariale al 31 dicembre anno precedente;
- b) raccordo della contabilità finanziaria, titolo II, con lo Stato Patrimoniale ed eventuali acquisizioni di beni durevoli effettuati a titolo I;
- c) riclassificazione delle singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniali di cui all'Allegato 6 del D.Lgs. 118/2011;
- d) aggiornamento dei beni mobili in funzione degli acquisti e delle dismissioni effettuate;
- e) aggiornamento patrimonio immobiliare dell'Ente, e che, ai fini della stesura del Rendiconto di Gestione anno 2021, sono inoltre previsti degli specifici allegati come da art. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 e da principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.3 ed in particolare:
 - a) La redazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale dell'esercizio;
 - b) Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili.

Precisato che l'Unione e i Comuni che la compongono, ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del TUEL non sono obbligati a tenere la contabilità economica patrimoniale, ma devono allegare al rendiconto una situazione patrimoniale semplificata al 31 dicembre dell'anno di riferimento, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e con le modalità semplificate definite dall'allegato A al decreto ministeriale 11 novembre 2019.

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, avvalersi dell'attività di supporto esterno, tenuto anche conto che la realizzazione delle predette attività comporta una serie di studi e di analisi per cui sono necessarie competenze specifiche, in particolar modo tecnico informatiche, professionalità ed esperienze adeguate, nonché idonee strumentazioni che prevedano la costante assistenza informatica per la predisposizione del conto del patrimonio, oltre all'implementazione e aggiornamento database. Tali figure

professionali non sono ovviamente presenti all'interno dei nostri Enti, dato che il personale dipendente, non dispone della preparazione né tanto meno del tempo necessario a svolgere il servizio in parola.

Negli Enti aderenti all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, i singoli responsabili dei vari servizi devono adempiere quotidianamente ad una serie di attività amministrative complesse anche per rispettare quelle che sono le scadenze inderogabili previste dall'attuale normativa. Basti inoltre pensare che sono tuttora vacanti il ruolo di Responsabile Finanziario del Comune di Ronzone, il ruolo di Segretario del Comune di Cavareno (attualmente coperto con una figura "a scavalco" per un giorno e mezzo a settimana). Si capisce dunque che in una situazione come quella attuale, estremamente deficitaria sia dal punto di vista organizzativo che delle risorse umane, risulti praticamente impossibile enucleare una sinergia tra i vari servizi, oltre al fatto che al nostro interno siamo privi di personale che ricopra la figura specifica di programmatore informatico.

Visto l'art. Art. 39 quinquies, comma 1, rubricato "Condizioni di ammissibilità", della L.P. 23/1990 e s.m., che testualmente recita:

- *Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Provincia si avvale prioritariamente del personale dipendente assegnato alle strutture organizzative; gli incarichi disciplinati da questo capo possono essere affidati per il conseguimento di obiettivi complessi o qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:*
 - a) *per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi dell'affidamento di incarichi ad alto contenuto di professionalità qualora non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;*
 - b) *impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di realizzazione dell'obiettivo;*
 - c) *quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne.*

Ritenute sussistenti le motivazioni di legge a giustificazione dell'affido, ad operatori esterni specializzati nel settore, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs 50/2016, che pertanto, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 euro, l'ente può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Richiamato l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006 modificata dalla legge 94/2012 recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica che cita: "...le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.lgs 30/03/2001 n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. 207/2010".

Richiamato inoltre l'articolo 1 del D.L. 95/2012 (cosiddetto "Spending review"), così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07.08.2012, che ha introdotto, a carico delle Amministrazioni pubbliche, ulteriori e più stringenti obblighi in materia di approvvigionamenti di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a., ed in particolare prevede che "... i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. ...".

Evidenziato come le modalità di acquisto di cui al presente provvedimento rispettino le disposizioni in materia di "spending review" tenuto conto di quanto previsto all'art. 36ter 1 co. 6 della L.P. 23/90, così come modificato con la L.P. 9 marzo 2016 n° 2 e dall'art. 14 della L.P. 1 dd. 12.02.2019, che prevede per gli Enti Locali la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a Euro 5.000,00.= senza ricorrere al Mercato Elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.A.;

Riscontrata la regolarità del preventivo della ditta Pi&esse Consulting, con sede a Trento come acquisito a protocollo n. 990 dd. 12.04.2022, che rispetto alle condizioni e i termini d'acquisto concordati per la prestazione, stabilisce un importo pari a complessivi Euro 3.150,00.-, oltre ad IVA, per il servizio di implementazione e aggiornamento database esistenti per predisposizione allegati al conto consuntivo 2021, per l'Unione dei comuni dell'Alta Anaunia e per i tre comuni aderenti Romeno, Cavareno e Ronzone e precisamente:

- Predisporre il conto del patrimonio con relativo ammortamento secondo le disposizioni di legge

vigenti;

- Predisporre il Consegnatario dei Beni Mod.18;
- Predisporre gli allegati per le estrapolazioni inerenti all'inventario (dettagli beni mobili, acquisto tipo di fattura, dettaglio degli immobili con relativi dati catastali, estrapolazione di ammortamenti,);
- Predisporre l'etichetta con numero progressivo per la gestione dell'inventario;
- Predisporre i file dei registri dell'inventario dei beni mobili;

Ritenuta la predetta offerta congrua e vantaggiosa in considerazione dei costi concorrenziali, come desunti a seguito di informale verifica delle condizioni praticate dal mercato relativamente a prodotti uguali o simili, nonché della certa professionalità della ditta sopra menzionata e della qualità delle prestazioni rese in passato.

Che le motivazioni dianzi addotte giustificano la possibilità riconosciuta da ANAC nella linea guida 4 di derogare al principio di rotazione in ragione del valore della fornitura e di una ciclicità di acquisto comunque bassa che giustifica il rivolgersi a chi è noto per qualità dei prodotti forniti, economicità e regolarità delle forniture per ciò che riguarda tempi.

Ritenuto pertanto il documento meritevole di accoglimento, accettando la proposta elaborata, tanto da definire l'affidamento alla ditta sopra citata della fornitura, concludendo l'ordinativo attraverso lo scambio di corrispondenza commerciale.

Considerato che sussistono le condizioni per l'affidamento diretto, ex art. 21 della Legge Provinciale n. 23/1990, trattandosi di perfezionare un vincolo contrattuale di importo non eccedente il limite ivi stabilito.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 136 dd. 13.08.2010 il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; l'Amministrazione verificherà il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della legge 136/2010 e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Vista la L.P. 23/90 ed in particolare gli artt. 21, comma 4. – 13 comma 2 e 15 comma 3;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 modificato dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta dell'Unione.

Richiamata la deliberazione n. 1 Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di data 12.04.2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2022-2024;

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 14 dd. 12.04.2022 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2022-2024. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione della spesa espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 02/2021 del 14.04.2021;

Visto lo Statuto dell'Unione.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di procedere, per quanto sopra esposto, ad incaricare la ditta Pi&esse Consulting, con sede a Trento, in via Gocciadoro n. 30, p.iva 02279680223 del servizio in premessa descritto, tramite trattativa privata ex art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., come meglio indicato nel preventivo dd. 08.04.2022 (prot. N. 990/2022) depositato in atti per un importo complessivo di Euro 3.150,00.- oltre a Euro 693,00.- per I.V.A. al 22% per un totale di Euro 3.843,00.-.
2. Di considerare perfezionato il vincolo contrattuale mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 1326 e segg. del Codice Civile.
3. Di impegnare la spesa complessiva pari a Euro 3.843,00, al capitolo 83, missione programma 01.05, piano finanziario 1.03.02.11.999, del bilancio di previsione 2022;
4. Di dare atto che il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolare documento fiscale, alla scadenza di 60 giorni dalla data di protocollo dello stesso.
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 3° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
6. di dare atto che il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e che l'Amministrazione verificherà il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della citata Legge 136/2010 e , ove ne riscontri la mancanza, rileverà la radicale nullità del contratto ; in particolare la ditta è tenuta a
 - a) comunicare all'Unione, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente;
 - b) indicare generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso;
 - c) indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG in oggetto;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.